



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1440**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA LAURA PESCE

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 12990 del 27 febbraio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Laura Pesce, nata a Savona, il 6 dicembre 1967;

VISTA la nota del 22 febbraio 2019 (prot. Consob n. 0102895 del 25 febbraio 2019) con la quale Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte della Sig.ra Laura Pesce nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 14 marzo 2019 (prot. OCF n. 12487 del 15 marzo 2019) con la quale Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa alla consulente Sig.ra Pesce Laura per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota dell'8 agosto 2019 (prot. OCF n. 56750 di pari data) con la quale Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato della consulente;

VISTA la nota del 3 febbraio 2020 (prot. OCF n. 5507/20), notificata in pari data, l'Ufficio Vigilanza Albo dell'OCF ha contestato alla Sig.ra Pesce Laura, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

– art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:

- contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale;
- perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;

– art. 159, comma 4 (già art. 108, comma 4, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non aver identificato il cliente prima di raccogliergli le sottoscrizioni;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, la Sig.ra Laura Pesce non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentita personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 16 luglio 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i summenzionati addebiti contestati alla Sig.ra Laura Pesce e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Laura Pesce le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di



norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 3 e 7 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti e perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 6, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 5 del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 4, del previgente regolamento);

- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 3, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per le violazioni accertate appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo considerato, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, che:

- le violazioni punibili con il massimo edittale, poste in essere dalla consulente, si sono concretizzate nell'attivazione di servizi non richiesti, quali il servizio di firma elettronica avanzata e quello di consulenza evoluta, ma non hanno riguardato operazioni di investimento non autorizzate dalla clientela;

- con riguardo alla violazione degli obblighi identificativi, la condotta accertata risulta posta in essere con riguardo alla posizione di una sola cliente, peraltro attraverso il concorso di una sua parente che ha operato in vece della cliente in un limitato numero di casi;

- con riguardo all'attività professionale della Sig.ra Pesce, non risultano precedenti a suo carico;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano essere state compiute dalla Sig.ra Laura Pesce a titolo di dolo.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che la Sig.ra Laura Pesce nata a Savona, il 6 dicembre 1967, è sospesa dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di due mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti